



Prot. n. 55974

Viterbo, 31 ottobre 2016

A tutti i Dirigenti:

Dott. Fainelli Franco
Dirigente Settore Amministrativo

Dott. Gianlorenzo Mauro
Dirigente Settore Finanziario

Ing. Ernesto Dello Vicario
Dirigente Settore Tecnico e Settore Ambiente

A tutti i Dipendenti

E, p.c.
Al Sig. Presidente
Mauro Mazzola

DIRETTIVA N. 3

Oggetto: Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

In attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione come previsto nell'art. 7, comma 7, della legge delega 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 contenente "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", che introduce delle disposizioni correttive alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33"

Si evidenziano di seguito le modifiche più rilevanti del decreto legislativo 97/2016.

Nozione della trasparenza.

Secondo il **principio generale di trasparenza**, come riscritto dalla novella, questa è ora intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (**art. 1**). Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

Anche l'**oggetto** della trasparenza muta prospettiva (**art. 2**) in quanto nel precedente testo la trasparenza si sostanziava in obblighi in capo alle PA concernenti l'organizzazione e l'attività, mentre adesso il focus è sul destinatario dell'attività della PA: *"Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione"*.

Ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla trasparenza – Destinatari

Il decreto 97, inserisce il nuovo art. 2-bis al D. Lgs n. 33/2013, che ha meglio specificato i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi, estendendo l'ambito di applicazione a società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con precisate caratteristiche.

Quindi le norme del D.Lgs. 33/2013 si applicano:

1. A tutte le P.A. (comuni compresi) di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile:

- a. agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b. alle società in controllo pubblico, come definite dal D.Lgs. di attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate;
- c. alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

ANAC

L'art. 3 del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016 prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - possa identificare dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale possa essere sostituita da informazioni riassuntive elaborate per aggregazione.

Inoltre, viene modificato l'art. 45 del D. Lgs 33/2013 relativo alle competenze dell'Autorità nazionale Anticorruzione nella qualità della CIVIT. L'ANAC quindi, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente anche mediate poteri ispettivi e l'operato dei responsabili per la trasparenza. Può chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, può avvalersi delle Banche dati del Dipartimento della Funzione pubblica, ha poteri ispettivi e può segnalare l'inadempimento all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti. L'ANAC inoltre controlla e rende noti i casi di mancata pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. Con le modifiche all'art. 48 del D. Lgs 33/2013 si chiarisce che l'organo competente per la definizione di modelli, requisiti di qualità e schemi di pubblicazione dei dati è l'ANAC. Inoltre l'art. 41 del decreto legge in oggetto attribuisce all'ANAC la competenza ad adottare il Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni.

Sito internet "Soldi pubblici"

Il decreto 97/2016 inserisce il nuovo articolo 4-bis al D. Lgs 33/2013 prevedendo l'istituzione del sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consentirà la consultazione dei propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e delle amministrazioni che l'hanno effettuata con l'ambito temporale di riferimento.

Inoltre ciascuna amministrazione pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi ai propri pagamenti. Per le spese di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20 del D. lgs 33/2013.

Accesso civico a dati e documenti.

Viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D. Lgs 33/2013, dal titolo "*Diritto di accesso a dati e Documenti*" che modifica l'art. 5 ed introduce i nuovi articoli 5-bis e 5-ter al D. Lgs 33/2013.

Il diritto di accesso civico permane nella forma tradizionale prevista dal testo previgente articolo 3 del d.lgs. 33/2013, quindi come obbligo di garantire la pubblicità delle informazioni previste dalla normativa e "diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli" per quanto riguarda quelle che devono essere pubblicate sul sito internet dell'ente. Questo principio viene ribadito dall'articolo 5, che stabilisce espressamente che "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle*

pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il nuovo d.lgs. 33/2013, come revisionato dal d.lgs. 97/2016, introduce un nuovo strumento, sul modello anglosassone del FOIA (*Freedom of Information Act*), che consente ai cittadini di richiedere anche i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare, e quindi complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in *amministrazione trasparente*, finalizzato a garantire la **libertà di informazione di ciascun cittadino** su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni **senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità**.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, commi 2 e 3 del D. Lgs 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016 che così testualmente recita: *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. ".* (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

"L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione" (art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico, quindi configura un’inedita azione popolare che consente al cittadino di perseguire una finalità di controllo democratico generalizzato e diffuso sull’amministrazione, avendo una portata più estesa rispetto all’accesso civico disciplinato nel comma 1 del medesimo articolo 5.

L’attenta lettura dell’art. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013, consente di enucleare due tipologie di accesso civico:

- A. quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d.lgs. 33/2013 (art. 5 comma 1) - c.d. “accesso civico ordinario”;**
- B. quello generalizzato e universale relativo ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (art. 5 comma 2) – c.d. “accesso civico potenziato”.**

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i **dati, le informazioni o i documenti** richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è **gratuito**, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Ciò posto in linea generale, si osserva quanto segue con riferimento alla **procedura da applicare**.

Trasmissione dell’istanza.

L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). Essa è presentata alternativamente:

- all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;
- all’ufficio relazioni con il pubblico;
- ad un altro ufficio indicato dall’amministrazione nell’apposita sottosezione di “amministrazione trasparente”;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1, ovvero, in relazione a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'istruttoria

A. Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria

Ciascun Dirigente del Settore competente (*che detiene i dati, le informazioni o i documenti*), quale responsabile della pubblicazione, provvederà all'istruttoria della pratica ed alla conclusione mediante adozione di provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente del Settore provvederà a pubblicare i dati, documenti o informazioni sul sito istituzionale nella specifica sottosezione della sezione “ *Amministrazione trasparente* ” ove non siano stati pubblicati ed a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale. In caso di diniego, esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni. Laddove l'istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in questione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, questi provvede a trasmetterla al Dirigente del Settore (che detiene i dati/documenti/informazioni) quale responsabile della pubblicazione dei dati individuato nell'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del comma 1, dell'art. 10 del D. Lgs 33/2013, il quale provvederà all'istruttoria e alla conclusione nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale della Provincia, dandone comunicazione anche al responsabile della trasparenza, il quale può sempre “ *richiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze* ” (cfr. art. 5, comma 6, ultimo periodo).

In base al comma 10 dell'art. 5, in tali ipotesi il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è obbligato ad effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 e, cioè, all'ufficio per i procedimenti disciplinari (*ogni omissione di pubblicazione obbligatoria costituisce illecito disciplinare*), nonché al vertice politico e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

B. Nei casi di accesso civico “generalizzato” o “potenziato”,

Ciascun Dirigente del Settore competente *che detiene i dati, le informazioni o i documenti*, oggetto di accesso (in caso di istanza trasmessa all'URP, questi provvede alla immediata trasmissione al Settore competente) provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente gli eventuali controinteressati, a cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per via telematica. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine, l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Vi è, dunque, uno sdoppiamento del procedimento sull'accesso civico: da un lato, il provvedimento di accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato, dall'altra la materiale messa a disposizione degli atti o dati che avverrà almeno 15 giorni dopo la comunicazione al controinteressato dell'avvenuto accoglimento dell'istanza. Ciò è connesso alla circostanza che, in base al comma 9 dell'art. 5, in tale ipotesi (accoglimento nonostante l'opposizione) il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (comma 7), ovvero al difensore civico regionale (comma 8).

Limiti ed esclusioni

Preliminarmente si osserva, che in base al comma 6 dell'art. 5, “ *il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato* ”; inoltre, “ *il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis* ”. Si può ragionevolmente ritenere che laddove si tratti di provvedimenti di accoglimento dell'istanza di accesso civico in assenza di soggetti contro-interessati, la motivazione può essere effettuata con un mero rinvio alle norme di legge; in presenza di controinteressati, ovvero nei casi di rifiuto, differimento o limitazione occorre, invece, una articolata ed adeguata motivazione che deve fare riferimento ai casi e ai limiti dell'art. 5-bis.

L'art. 5-bis prevede i casi di esclusione e i limiti all'accesso civico.

In particolare, l'accesso deve essere rifiutato per evitare un pregiudizio ai seguenti interessi pubblici:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive; e ai seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

Vengono richiamati anche i limiti all'accesso di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990. Il decreto prevede che l'ANAC adotti apposite linee guida operative, per una maggiore definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico previsti dall'art. 5-bis.

Ne deriva che in attesa delle linee guida ANAC (comma 6 art. 5-bis) in merito ad esclusioni e limiti all'accesso civico, è opportuna estrema cautela nel rilascio degli atti che possano coinvolgere gli interessi pubblici di cui al comma 1 o privati di cui al comma 2 dell'art.5 bis.

Secondo l'art. 46, inoltre, "il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

Rimedi

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In ogni caso, l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs 104/2010, sia avverso il provvedimento dell'amministrazione, che avverso la decisione sull'istanza di riesame. Il comma 8 prevede che il richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Nel caso di specie, non essendo l'Ente dotato di difensore civico, il ricorso può essere proposto al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore (regionale).

Riutilizzo dei dati pubblicati

L'art. 7 del D. lgs 33/2013 stabilisce che i dati, i documenti e le informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD, e sono riutilizzabili senza altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Con il decreto 97 in oggetto, viene inserito il nuovo articolo 7-bis al D. Lgs 33/2013 bis relativo al rapporto con le esigenze di riservatezza e tutela della privacy.

In base al comma 1, la sussistenza di un obbligo di pubblicazione in "amministrazione trasparente" comporta la possibilità di diffusione in rete di dati personali contenuti nei documenti, nonché del loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità secondo i motori di ricerca, purché non si tratti di dati sensibili e di dati giudiziari. Mentre, in presenza di obblighi di pubblicazione di atti o documenti previsti da (altre) norme di legge o regolamento, l'amministrazione deve rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma 4); laddove, invece, l'amministrazione decide la pubblicazione di dati, documenti o informazioni non obbligatori per legge, deve provvedere alla armonizzazione di tutti i dati personali (comma 3). I limiti della riservatezza affievoliscono con riguardo ai dati riguardanti i titolari di cariche politiche e i dirigenti (

comma 2) e le notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione afferente coloro che sono addetti ad una funzione pubblica (comma 5).

Particolare attenzione, dunque, deve essere prestata alle pubblicazioni all'albo on line, in quanto i dati personali possono essere diffusi solo se pertinenti e quelli sensibili e giudiziari solo se indispensabili alle finalità di trasparenza.

Durata dell'obbligo di pubblicazione

Alla disciplina vigente contenuta nell'art. 8 del D. Lgs 33/2013 che prevede in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni, vengono apportate modifiche stabilendo che decorsi tali termini, i dati e le informazioni sono accessibili secondo le modalità dell'accesso civico. Viene inoltre demandato all'ANAC l'individuazione dei casi in cui la durata di pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Collegamento ipertestuale interno

L'art. 9 del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, nel confermare la piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella autonoma sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*" collocata nella home page del sito istituzionale, prevede al fine di evitare inutili duplicazioni, espressamente la possibilità di sostituire la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati.

Viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del D. Lgs 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio.

Collegamento ipertestuale esterno mediante banche dati

Viene introdotto il nuovo articolo 9bis al D. Lgs 33/2013, il quale inserisce una misura di semplificazione specifica per le ipotesi in cui l'obbligo di pubblicazione dei dati sia destinato a confluire nelle Banche dati, indicate nell'allegato B del D. Lgs 97/2016, in cui l'obbligo si intende assolto mediante la comunicazione dei dati in questione all'amministrazione titolare della banca dati, ed il collegamento ipertestuale sul proprio sito - sezione "*amministrazione trasparente*" con la banca dati di riferimento.

Le banche dati sono espressamente elencate nell'allegato B del D. Lgs 97/2016, e sono, relativamente alle attività delle amministrazioni locali: Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica; SICO, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze; l'Archivio contratti del settore pubblico, gestito dall'ARAN; Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze; BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze; REMS – Sistema di gestione Immobili di Proprietà Statale, gestito dal Demanio, BDNCP – Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC, Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per l'effettiva realizzazione di questa modalità semplificata di pubblicazione, il decreto introduce l'obbligo, per le amministrazioni che gestiscono le suddette banche dati, di pubblicare i dati con i requisiti, previsti all'art. 6 del D. Lgs 33/2013, di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

Pertanto questa Amministrazione Provinciale potrà utilizzare l'opportunità del collegamento ipertestuale esterno dopo aver comunicato i dati e le informazioni alla corrispondente banca dati, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle stesse e soltanto dopo aver verificato che la pubblicazione sui siti web delle suddette banche dati riporti dei dati completi e aggiornati.

A titolo esemplificativo, gli obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti a soggetti esterni si intenderanno assolti con la comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica titolare di Perla PA, e con il collegamento ipertestuale inserito nell'apposita sottosezione "*amministrazione trasparente*" del proprio sito istituzionale a tale banca dati: solo la mancata comunicazione dei dati prevista dalla legge (cfr. art. 53 d. lgs. 165/2001 e s.m.i.) renderà ancora l'Ente obbligato ad assolvere le richieste di accesso civico relative ai dati non comunicati.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'art. 10 del D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016, abroga la norma che prevede un distinto Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La disposizione in sostanza recepisce le



indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e specifica che il Programma per la trasparenza non costituisce più una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, ma viene invece inglobato nel Piano della prevenzione della corruzione, la cui adozione è demandata all'ANAC e non più al Dipartimento di Funzione Pubblica. Il PNA ha durata triennale, è aggiornato annualmente e **costituisce atto d'indirizzo per le pubbliche amministrazioni**, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 comma 8).

Pubblicazione di atti a carattere normativo e amministrativo generale

La disposizione dell'art. 12 specifica maggiormente la definizione di atti generali. Pertanto devono essere pubblicati sul sito web istituzionale i riferimenti normativi, le direttive e le circolari, i programmi e le istruzioni, ogni atto che dispone sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

Articolazione degli uffici

L'art. 13, comma 1, lett. b) reca una disposizione semplificativa per la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, eliminando il riferimento alle risorse a disposizione. Pertanto è sufficiente pubblicare l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.

Pubblicazione di dati sui titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

L'art. 14 conferma la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici e di amministrazione. La norma inoltre introduce lo stesso obbligo di pubblicazione per altri soggetti, titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati da pubblicare sono:

- a. atto di nomina o proclamazione;
- b. curriculum;
- c. compensi e rimborsi connessi alla carica;
- d. dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati
- e. eventuali altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti;
- f. dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

Vengono inoltre introdotti i commi 1-quater e 1-quinquies

Il comma 1-quater, stabilisce che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale.

Il comma 1-quinquies stabilisce che “gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs 165/2001, nonché nei casi di cui all'art. 4-bis, comma 2, del D.L. 78/2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Pubblicazione dati su consulenti e collaboratori

Le disposizioni sulla pubblicazione dei dati su consulenti e collaboratori vengono sostanzialmente mantenute. La pubblicazione dei dati, si ricorda, è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso.

Pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

Viene introdotto il nuovo articolo 15-bis al D. Lgs 33/2013, per ribadire la disposizione del comma 675 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) che estende l'obbligo di pubblicazione degli incarichi anche alle società a controllo pubblico, entro 30 giorni dal conferimento. In caso di omessa o parziale pubblicazione è prevista una sanzione pari alla somma corrisposta al collaboratore a carico del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento.

Si richiama l'art. 9-bis, che prevede la possibilità di adempiere agli obblighi con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA (dopo aver inserito tempestivamente tutti i dati necessari e aver verificato la completezza dei dati presenti nella banca dati).

Bandi di concorso

L'art. 19 del decreto in oggetto dispone che, oltre alla già prevista pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale, vengano pubblicati anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Viene invece abrogata la disposizione che prevedeva la pubblicazione dell'elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio.

Performance

Con riferimento ai dati sulla performance, l'art. 20 del decreto in oggetto prevede che vengano pubblicati i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Si mantiene la disposizione che prevede la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Viene abrogata la disposizione che prevedeva la pubblicazione dei dati sul benessere organizzativo.

Società partecipate

Nell'art. 22, si prevede la possibilità di effettuare un collegamento ipertestuale con le Banche dati. Si dispone la pubblicazione, oltre delle informazioni già previste nel D.lgs 33/2013, dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Provvedimenti amministrativi

Viene modificato l'art. 23 del D. lgs 33/2013. Non è più necessario pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e dei concorsi e prove selettive. Rimane l'obbligo di pubblicare i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e degli accordi stipulati dall'amministrazione, specificando il riferimento agli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del procedimento e accordi fra pubbliche amministrazioni). Viene abrogata la disposizione che prevede le modalità di pubblicazione.

Pubblicazione degli atti degli OIV o Nuclei di Valutazione

L'art. 27 del decreto in oggetto modifica l'art. 31 del D.lgs 33/2013. Non è più prevista la pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno. Viene prevista, invece, la pubblicazione dei seguenti documenti:

- gli atti dei nuclei di valutazione;
- la relazione degli organi di revisione amministrativa al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo;
- i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni.

Carta dei servizi



La disposizione di cui all'art. 28 del decreto in oggetto introduce l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi anche per i gestori di pubblici servizi, oltre che sulle pubbliche amministrazioni. Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano la pubblicazione dei costi effettivamente sostenuti per i servizi e i tempi medi di erogazione dei servizi.

Procedimenti amministrativi

La disposizione sulla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento rimane sostanzialmente invariata, le modifiche attengono all'obbligo di pubblicare l'ufficio responsabile del procedimento e non più il nome del responsabile del procedimento. Viene meno l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction, delle convenzioni-quadro e delle ulteriori modalità di accesso ai dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

La disposizione dell'art. 31 del decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, e, inoltre, richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016. Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede, all'art. 29, la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:

1. tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
2. tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
3. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
4. la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
5. i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Sanzioni

L'art. 47 del D. lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da 500 a 10.000 euro. L'art. 38 del decreto legge in oggetto aggiunge la previsione che la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4-bis. Si chiarisce che le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 43 del decreto legge in oggetto specifica maggiormente il ruolo e le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si prevede che l'amministrazione adotti le idonee modifiche organizzative per assicurare al Responsabile funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e che si debbano segnalare all'ANAC eventuali misure discriminatorie nei confronti del Responsabile per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle sue funzioni. Nell'ipotesi di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile, l'ANAC può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

Obiettivi

L'art. 41 del decreto legge in oggetto, alla lett g), precisa che la definizione degli obiettivi strategici spetta all'organo di indirizzo politico, che poi è tenuto ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Nucleo di Valutazione.

L'art. 41 del decreto legge in oggetto, alla lett h) dispone che l'OIV, per la Provincia di Viterbo, il Nucleo di Valutazione, deve verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi di programmazione e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre lo stesso organo deve riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Si allega il testo della disposizione normativa e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

Rapporto tra accesso civico D. Lgs 33/2013 e diritto di accesso L. 241/1990

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato il d.lgs. 33/2013, senza incidere sulla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi. L'Art 5bis, del decreto, prevede, tra le altre cose, che il diritto all'accesso civico è escluso, per quei documenti, dati o informazioni il cui accesso sia subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. Ne deriva che la legge 241/1990, che definisce l'accesso ai soli documenti amministrativi prevale sul D.lgs 33/2013, che è una norma di carattere generale, che definisce le modalità di accesso a qualsivoglia documento, dato o informazione detenuto da una pubblica amministrazione.

Ne deriva che i due istituti sono differenti, quindi, astrattamente, l'aver avanzato una richiesta di accesso agli atti ex. L. 241/1990 non preclude, in caso di diniego, la possibilità di avanzare una richiesta di accesso civico ex. D.lgs. 33/2013. E viceversa.

Il "*diritto di accesso*", nella sua configurazione generale definita dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, è "*il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi*", subordinata ad un'istanza motivata (ex art. 25, comma 2, primo periodo) e ad "*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

In merito all'interesse che i soggetti legittimati, l'art. 22, comma 1, lett. b), legge 241/90 stabilisce che esso deve essere personale, diretto, concreto e attuale.

La "attualità" viene valutata in base al momento in cui si fa richiesta di accesso ad un determinato documento; la 'concretezza' presuppone un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dal documento.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'interesse, imputabile al soggetto, deve rientrare in una delle seguenti categorie: diritti soggettivi, interessi legittimi, "interesse solo strumentale alla tutela di essi". Pertanto, il soggetto richiedente, deve trovarsi in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini.

Altra disposizione contenuta nella Legge 241/1990 (art. 24, al comma 3,) dispone che l'accesso non può essere utilizzato come modalità per controllare l'operato della pubblica amministrazione. Pertanto, benché il "*diritto*" di accesso sia un'autonoma posizione giuridica soggettiva, il suo esercizio non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'attività amministrativa (ex art. 24, comma 3): l'istanza di accesso deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso.

Il "*diritto di accesso civico ai dati e ai documenti*" (ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013), sul modello *Freedom of information act* (cd. F.O.I.A.), in funzione di controllo generalizzato da parte dell'opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio "*trasparenza*", assolve l'esigenza di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l'attività della P.A. (anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione), senza necessità di motivare la richiesta, oltre ad una specifica legittimazione (l'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente).

I due diritti, pur rispondendo entrambi ad una funzione di "*trasparenza*", si muovono su piani distinti, e si basano su esigenze e presupposti diversi:

- il diritto di accesso si circoscrive all'interno di un determinato procedimento amministrazione che abbia la forma di un documento amministrativo e segue le regole generali, va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale

- l'accesso civico, intende perseguire un controllo generale degli apparati pubblici che in concreto si esplica attraverso la visione costante dell'attività amministrativa sotto il profilo delle risorse impiegate e dell'attività svolta, e si esercita quando l'Amministrazione è inadempiente agli obblighi (normativi) di pubblicità non avendo effettuato le dovute pubblicazioni (indicate nel D.Lgs. n. 33/2013).

Conseguentemente, per accedere ai documenti della pubblica amministrazione il cittadino dovrà ricorrere nella maggioranza dei casi alla L. 241/1990 (che è più restrittiva, perché ammette l'accesso solo in presenza di diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ed esclude l'accesso finalizzato ad un controllo dell'operato della P.A.) e non anche al D.Lgs. 33/2013 (il cui accesso civico è proprio finalizzato al controllo sull'attività della P.A., che non richiede legittimazione del richiedente e che non deve essere motivato).

L'accesso civico è invece sempre possibile nei confronti delle informazioni e dei dati sull'attività della pubblica amministrazione, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Perché questi dati e queste informazioni non possono essere ottenute attraverso l'accesso agli atti della L. 241/1990.

Tabella riepilogativa

ACCESSO AGLI ATTI L 241/90	ACCESSO CIVICO DLGS 33/13	ACCESSO CIVICO DLGS 97/16
E' necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a dato o al documento al quale è richiesto l'accesso.	Non è necessario un interesse diretto	Non è necessario un interesse diretto
Ha ad oggetto dati documenti collegati all'interesse diretto e contenuti in Atti.	Riguarda solo Dati, Documenti, Informazioni oggetto di pubblicazione ex dlgs.33/2013	Riguarda anche Dati, Documenti, Informazioni detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
La richiesta, anche verbale, deve essere presentata all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a quello che lo deterrà stabilmente, con le modalità definite dal regolamento della funzione amministrativa (artt. 31 e 32)	La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto	
Il rilascio degli atti è subordinato al pagamento delle tariffe determinate con delibera della Giunta provinciale	Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.	

Schema di sintesi delle novità legislative inerenti le pubblicazioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente"

Articolo di riferimento del D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016	oggetto	Settori/uffici
4bis	E' previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (ad	Settore Finanziario Sottosezione: Pagamenti

	esclusione delle spese relative al personale per le quali si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15-20).	dell'Amministrazione
7 bis	<p><i>"Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".</i></p> <p>Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alla fase di redazione degli atti che saranno oggetto di pubblicazione, evitando, ove possibile, di citare dati che non possono essere pubblicati (come previsto già dalle Linee guida emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali il 15/05/2014).</p>	<p>Tutti i Settori/uffici</p> <p>Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate</p>
	<p><i>"Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003".</i></p>	<p>Settore Personale</p> <p>Sottosezione: Personale</p>
9 bis	<p><i>Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione 'dei dati', 'delle informazioni' o 'dei documenti' da loro detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati". L'allegato B contiene l'indicazione espressa delle Banche Dati detenute da amministrazioni pubbliche.</i></p> <p>Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 24/06/2017 in poi, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) dei dati che le Banche dati (centralizzate), di cui all'Allegato B, renderanno evidenti sui propri archivi, avendole acquisite dalle singole P.A. detentrici dei dati stessi.</p> <p>Quest'ultime dovranno, entro la stessa data, verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di dette banche dati e, ove necessario, trasmettere alle predette amministrazioni i dati</p>	<p>Tutti i Settori/Uffici</p> <p>Sottosezione: diverse, in relazione alle tipologie di informazioni pubblicate</p>

	mancanti o aggiornati.	
12	Vanno pubblicati i documenti di programmazione strategico gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Settore personale
	<p>L'articolo 14 non è più limitato ai componenti degli organi di indirizzo politico. L'obbligo si estende a qualsiasi carica politica anche non elettiva (purché non gratuita) e agli incarichi di amministrazione, direzione a qualsiasi titolo conferiti. I contenuti da pubblicare restano invariati: "a) <i>l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</i>; b) <i>il curriculum</i>; c) <i>i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</i>; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) <i>i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</i>; e) <i>gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti</i>; f) <i>le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano</i>". Inoltre, la norma espressamente prevede che "<i>Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino</i>". Tali obblighi sono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nel caso abbiano una delega dirigenziale. Diversamente hanno l'obbligo di pubblicazione del Curriculum Vitae.</p> <p>Ciascun dirigente deve inoltre comunicare all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione medesima per ciascun dirigente (art. 14, comma 1-ter): tale norma, per effetto dell'art. 2-bis, si applica, per quanto compatibile, a tutti i soggetti ivi previsti, tra cui le società in controllo pubblico.</p> <p>Infine, "<i>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5</i>".</p>	Settore Personale Sottosezione: Personale
15 bis	15bis Sono introdotti nuovi obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate	Settore Personale Sottosezione: Enti controllati
19	Viene introdotto l'obbligo di pubblicare anche " <i>i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte</i> ". Eliminato, invece, l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio.	Settore Personale Sottosezione: Bandi di concorso
20	Semplificati gli obblighi di pubblicazione dei premi: laddove si prevede l'obbligo di pubblicare " <i>i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e</i>	Settore Personale Sottosezione: Performance

	<i>degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".</i>	
22	Introdotta l'obbligo di pubblicare e aggiornare annualmente anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) (d-bis), nonché di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima.	Settore Finanziario Sottosezione: Enti controllati
23	E' eliminato l'obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell'ottica di eliminare le duplicazioni). Per le restanti tipologie di provvedimenti (scelte del contraente e accordi) pur non essendo più necessaria la pubblicazione dei dettagli, così come precedentemente previsti, si ritiene comunque opportuno proseguire la pubblicazione degli stessi, ai fini di una maggior trasparenza e comprensione.	Tutti i Settori/Uffici Sottosezione: Provvedimenti
30	E' inserito l'obbligo di pubblicare le informazioni identificative immobili "detenuti" oltre a quelli posseduti	Settore Tecnico - Patrimonio Sottosezione: Beni immobili e gestione patrimonio
31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Settore Finanziario Settore Personale Sottosezione: Controlli e rilievi sull'amministrazione
32	E' stata abrogata la lettera b del comma 2, che prevedeva l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Sono state inoltre estese ai gestori di pubblici servizi gli obblighi di pubblicazione della carta dei servizi e dei costi contabilizzati.	Tutti i Settori/Uffici Sottosezione: Servizi erogati
33	Agli obblighi già previsti nella versione previgente, si aggiungono: - l'inserimento dei dati relativi alle "prestazioni professionali" per l'elaborazione degli indicatori dei tempi medi di pagamento, oltre a quelli relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; - la pubblicazione annuale e trimestrale di un indicatore che tenga conto del "l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici".	Settore Finanziario Sottosezione: Pagamenti dell'amministrazione
35	Viene eliminato il riferimento al nome del responsabile del procedimento, sarà sufficiente indicare l'Ufficio. Per ciascun procedimento, inoltre, non è più obbligatorio pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction, le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel C.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.	Tutti i Settori/Uffici Sottosezione: Attività e procedimenti
37	Gli obblighi di pubblicazione sono sostituiti dagli obblighi	Tutti i Settori/Uffici

	<p>previsti dal nuovo Codice dei contratti. In particolare l'art. 29 prevede la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. ATTENZIONE: devono inoltre essere pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento; - le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. <p>È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Inoltre "Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) [previsti dalla L. 190 2012, art.1 comma 32] si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori".</p>	Sottosezione: Bandi di gara e contratti
38	<p>E' stato introdotto il nuovo comma 2: <i>"Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione"</i></p>	Settore Tecnico (LL.PP) Sottosezione: Opere pubbliche
39	<p>Abrogato l'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici (abrogata lett. b del comma 1).</p>	Settore Tecnico (Urbanistica) Sottosezione: Pianificazione e governo del territorio

Nelle more dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve contenere anche le misure per l'attuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza deliberati dall'organo di indirizzo politico, nonché l'adeguamento al nuovo PNA adottato dall'Anac giusta deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 recante "determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, non si può esimere dal richiamare l'attenzione sull'art. 35 del D. lgs. 33/2013 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano *"i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza"*, indicando per ciascuno alcuni dati previsti dalla norma (il responsabile, i documenti da allegare, il modo di accedere alle informazioni, il termine, ecc...).

Si invitano pertanto i Dirigenti dei Settori, a procedere, ove non effettuato, alla pubblicazione sull'apposita sezione del sito, di tutti i dati e la modulistica previsti dalla legge, secondo quanto prescritto dal Programma della trasparenza ed integrità della Provincia di Viterbo 2016-2018. E', dunque assolutamente necessario procedere – ciascuno relativamente al proprio ufficio- a completare il censimento dei procedimenti di competenza, quale adempimento preliminare, teso a conoscere e mappare le attività di competenza dell'ente, anche ai fini dell'analisi del rischio anticorruzione da porre a base del prossimo piano di prevenzione.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare che Il D. lgs. 33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione. Il comma

3 dell'art. 43 prevede che *“i dirigenti...garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*; mentre, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (cfr. nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016) ai sensi dell'art. 43, comma 1, *“svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente”*.

Per quanto riguarda l'elenco degli obblighi di pubblicazione, resta fermo al momento quanto indicato nella deliberazione CIVIT n. 50/2013 che ha analiticamente indicato le modalità concrete di pubblicazione dei vari documenti, dati e informazioni e peraltro indicate nel Programma della trasparenza ed integrità 2016-2018, sezione facente parte del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018”, della Provincia di Viterbo, approvato con decreto presidenziale n. 36 del 29 gennaio 2016 e successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8 febbraio 2016.

In questa sede si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 sono finalizzati a garantire un controllo diffuso dei cittadini sull'uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, ad assicurare la libertà di informazione del cittadino; alcuni obblighi, tuttavia, sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti. Si fa riferimento in particolare agli obblighi contenuti negli artt. 15, 22, 26 e 39 del d.lgs. 33/2013.

In particolare:

- nel caso di conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (es. incarichi ex art. 110 tuel, incarichi di progettazione, revisore dei conti, incarichi legali, ecc.), la pubblicazione nella sezione *“amministrazione trasparente”* degli estremi dell'atto di incarico, della ragione dello stesso, del compenso, nonché dell'avvenuta comunicazione dell'incarico alla Funzione Pubblica ex art. 53, comma 14 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi (cfr. art. 15, comma 2). Tali dati vanno pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso (comma 3); la violazione di tale obbligo di pubblicazione, oltre a rendere inefficace l'incarico ed il pagamento del compenso, comporta responsabilità disciplinare ed erariale con l'irrogazione di una sanzione pari al compenso corrisposto in capo al dirigente inadempiente;
- nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati afferenti agli enti pubblici istituiti, finanziati o vigilati dall'amministrazione, alle società a partecipazione anche minoritaria, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, è fatto divieto di erogare a favore di tali soggetti somme a qualsivoglia titolo, con esclusione dei pagamenti derivanti da obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in favore della Provincia (cfr. art. 22, comma 4); i dati da pubblicare sono indicati dall'art. 22 comma 1 e consistono in un elenco per ciascuna tipologia di ente partecipato con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte, in una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'amministrazione e i singoli enti, nonché nei dati della ragione sociale, della misura della partecipazione, la durata della stessa, l'onere annuo a qualsiasi titolo gravante sulla Provincia, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il loro trattamento economico, nonché i risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi. Il d.lgs. 97/2016 ha, altresì, previsto la pubblicazione di tutti i provvedimenti relativi alla costituzione, acquisto di partecipazioni e/o dismissioni di partecipazioni societarie nonché degli atti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;
- nel caso di atti aventi ad oggetto concessione di contributi, sussidi, aiuti economici sia a vantaggio di persone fisiche che giuridiche, il cui importo è superiore nell'anno a € 1.000,00, è prescritta la pubblicazione dei dati previsti dalla legge, avendo cura di tutelare la privacy dei percettori laddove i dati siano idonei a rivelare dati sensibili. Occorre fare attenzione: in questo caso (art. 26, comma 3) la pubblicazione dei dati di cui all'art. 27 è condizione legale di efficacia dei provvedimenti, ne deriva che sebbene l'atto sia munito di tutti i pareri (anche del visto contabile) ed già pubblicato all'albo on line, fino a quando i dati in questione non sono pubblicati nell'apposita sotto-sezione di *“Amministrazione trasparente”* l'atto non è efficace, e quindi non può essere portato ad esecuzione, non è possibile procedere al pagamento, ed esso non genera obbligazione in capo alla Provincia, ma il debito sorto è tecnicamente fuori bilancio (cfr le FAQ pubblicate sul sito di Anac chiariscono - parere CIVIT 33/2012- che la pubblicazione all'albo non sostituisce la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente); rientrano nel campo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 anche i provvedimenti con i

quali si assegnano ai privati contributi, trattandosi di sovvenzioni secondo la giurisprudenza che si è pronunciata in materia: essi vanno pubblicati prima del pagamento del contributo;

- tutti gli atti di governo del territorio, ivi compresi piani urbanistici e loro varianti, debbono essere pubblicati a pena di inefficacia degli stessi (art. 39, commi 1 e 3); non costituisce più obbligo la pubblicazione degli schemi di provvedimento prima dell'approvazione e delle delibere di approvazione. Resta, tuttavia, l'obbligo di istituire una apposita sezione del sito istituzionale (art. 39, comma 2), da aggiornare continuamente, ove pubblicare tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione ed approvazione di proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico.

Alla luce di ciò, si raccomanda ai responsabili di settore di individuare per ciascun provvedimento in corso di istruttoria, prima della definitiva emanazione, l'eventuale regime di pubblicazione obbligatoria di cui al d. Lgs. 33/2013 e s.m.i. dandone esplicitamente conto nella parte dispositiva dell'atto, come peraltro evidenziato nel Piano di Audit per il controllo di regolarità amministrativa e delle unite check list approvato con decreto presidenziale n. 313 del 14 ottobre 2016.

- I provvedimenti di liquidazione di contributi e sovvenzioni, e quelli di pagamento dei compensi a collaboratori e consulenti esterni debbono recare, invece, l'attestazione di avvenuta pubblicazione dei dati obbligatoriamente previsti dalla legge; in assenza di tale attestazione, il responsabile del servizio finanziario non potrà concludere positivamente il controllo di cui all'art. 184, comma 2, del Tuel.
- I provvedimenti di liquidazione di somme a favore di enti e società debbono recare, invece, l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 1, del D. lgs. 33/2013. Risultano rafforzati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione afferenti l'affidamento di contratti pubblici.

Si segnala inoltre che:

- 1) a norma dell'art. 23, comma 1, lett. b) va pubblicato semestralmente l'elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente (aggiudica definitiva) relativi a lavori servizi e forniture, indicando anche la modalità di scelta del contraente; l'abrogazione del comma 2 comporta che si tratta di un mero elenco di provvedimenti;
- 2) a norma dell'art. 37 vanno pubblicati sia i dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (per cui resta valido il comunicato del presidente dell'ex AVCP 22.5.2013), sia anche tutti gli atti ed informazioni previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici (si fa rinvio in particolare all'art. 29 del nuovo codice).
- 3) gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di cariche politiche sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis) e ai titolari di posizione organizzativa, cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali (comma 1-quinquies).

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL., a **"garantire ed assicurare"** la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo che il soggetto deputato alla materiale pubblicazione possa farlo tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e sulle specifiche tecniche.

Sul punto è bene richiamare l'attenzione anche sull'art. 9 del Dpr 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*, il quale dispone che *"il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale"*.

Per facilitare gli adempimenti qui richiamati ed al fine di uniformare i procedimenti sono stati elaborati alcuni modelli di "richiesta di accesso civico" che si allegano alla presente.


- Modello richiesta accesso civico indirizzato al Settore competente (servizio/ufficio) che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- Modello richiesta accesso civico indirizzato all'URP
- Modello richiesta accesso civico indirizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza quale titolare del potere sostitutivo

Si raccomanda a tutto il personale di attenersi a quanto contenuto nella presente nota circolare.
Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione delle SS. LL.

Cordiali saluti.

All: c.s.

Il Segretario/ Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Natale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Daniela Natale', written over the typed name.

La presente direttiva è stata predisposta in esecuzione dei compiti assegnati allo scrivente dal piano triennale di prevenzione della corruzione, e della Trasparenza approvato con decreto presidenziale n. 36 del 29 gennaio 2016 e decreto presidenziale n. 161 del 13.07.2015